

## FAQ del 29/04/2022

**FAQ 1) Privacy – Schema di Contratto, art. 33 comma 1** - L'art. 7 del decreto legislativo 196/03 è abrogato. Si richiede la riformulazione ai sensi del GDPR del comma.

**Risposta:** Confermando il significato dell'art. 33, il primo comma deve essere così inteso:” *Il Prestatore prende atto che i dati contenuti nel Contratto ad esso riferiti e quelli forniti all'ARCEA per la partecipazione alla gara rientrano nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e che relativamente a tali dati gli competono i diritti di cui all'art. 15 del GDPR che il Prestatore dichiara di conoscere nella sua interezza”*

**FAQ 2) Schema di contratto, art.33 Privacy:** Il Prestatore nel caso risultasse aggiudicatario si troverà a trattare i dati personali dei beneficiari/disponenti delle somme, dei quali ARCEA è titolare. Si richiede l'integrazione dell'articolo per disciplinare quanto in premessa e l'eventuale nomina del Prestatore a responsabile del trattamento

**Risposta:** Tale aspetto, essendo un obbligo di legge e richiedendo ulteriori elementi (quali ad esempio la trasmissione di adeguate istruzioni da parte del Titolare in merito al trattamento dei dati), in ossequio a quanto previsto dagli art. 4 e 28 del GDPR, sarà oggetto di integrazione al momento della sottoscrizione del contratto con il soggetto affidatario del servizio.

**FAQ 3) Disciplinare art.9 – subappalto:** il Prestatore ha esternalizzato il sistema informativo. Si richiede di precisare che tale esternalizzazione non costituisce violazione della previsione

**Risposta:** Si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 105 del Codice degli appalti. Non potendo fornire una risposta esaustiva vista la genericità della domanda si sottolinea quanto previsto dal comma 3 (lettera c-bis) del predetto articolo 105, secondo il quale “*le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”*

**FAQ 4) Disciplinare di gara, art. 11 – Garanzia provvisoria:** In caso di RTI, la Garanzia provvisoria costituita da fidejussione rilasciata da Imprese Bancarie o Assicuratrici dovrà riportare tra i contraenti tutti i partecipanti al RTI o è sufficiente la presenza del solo mandatario?

**Risposta:** Ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

**FAQ 5) PagoPA e MAV – Faq n. 4 e 12 del 28.04.2022:** Premessa Nella risposta ai quesiti appare evidente che l’Ente chiede al prestatore la fornitura della piattaforma per la gestione delle riscossioni attraverso pagoPA e contestualmente anche la fornitura del servizio MAV.

Domanda: Si richiedono ulteriori precisazioni come da dettaglio seguente:

- Quali attività dell’Ente si intendono gestire attraverso la struttura pagoPA?
- Quali attività dell’Ente si intendono gestire attraverso il servizio MAV?
- Tenuto conto che attualmente l’Agenzia non ha attivo nessuno dei due servizi e in virtù dell’obbligo di legge che spinge gli Enti verso la riscossione attraverso il portale pagoPA, non sarebbe sufficiente quest’ultima attivazione?

**Risposta:** Considerando gli obblighi della normativa vigente, si ritiene che l’implementazione del sistema pagoPA superi la necessità di fornire il servizio MAV;

**FAQ 6) MAV – FAQ n. 12 del 28.04.2022:**

Premessa: Qualora fosse confermata la richiesta del servizio MAV.

Domanda 1: Richiedete la gestione di MAV universali?

Domanda 2: Richiedete di lavorare con il flusso degli emessi?

Domanda 3: Richiedete anche il servizio di stampa e postalizzazione dei bollettini?

**Risposta:** Considerando gli obblighi della normativa vigente, si ritiene che l’implementazione del sistema pagoPA superi la necessità di fornire il servizio MAV;

**FAQ 7) Servizio di gestione dei pagamenti inerenti aiuti comunitari, connessi e cofinanziati Modalità di esecuzione dei pagamenti - Termini perentori – FAQ 21 del 28.04.2022 :**

Premessa: Nel caso di plurisoggettività e in qualunque modo le attività vengano suddivise, è necessario un tempo “T” per il trasferimento di flussi o fondi. Inoltre, il servizio richiesto deve rispettare una rigida normativa europea relativamente alle giornate che devono intercorrere tra il prelievo presso la tesoreria provinciale e l’accredito ai beneficiari.

Domanda: Si richiede quindi, che i tre giorni indicati nell’articolo 5.1 dello schema di contratto, debbano intendersi dal giorno in cui i fondi arrivano nelle casse del soggetto che effettua i bonifici ai beneficiari.

**Risposta:** Come indicato nell’ art. 5.1 dello schema di Contratto : “Il Prestatore, dopo l’accredito dei fondi da parte della Tesoreria Centrale dello Stato esegue, sulla base degli ordinativi di pagamento dell’ARCEA, l’accredito sui conti correnti bancari dei beneficiari specificati negli elenchi informatizzati. Tali pagamenti devono essere eseguiti dal Prestatore, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 15 del D.Lgs. 27/1/2010 n.11, entro al massimo tre giorni

**lavorativi dalla data di accredito dei fondi, da parte della Tesoreria Centrale dello Stato sui conti correnti dell'ARCEA accessi presso il Prestatore**"

**FAQ 8) Proroga:** Premessa: In considerazione del fatto che le risposte ai quesiti finora posti possono determinare diverse valutazioni economiche.

Domanda: Vi richiediamo una proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di almeno 15 giorni lavorativi.

**Risposta:** **Allo stato attuale, non sussistono le condizioni indicate dall' art. 79 del Codice degli appalti, cui si rimanda, ai fini della concessione della proroga.** Nel caso in cui tali condizioni dovessero verificarsi prima della data di scadenza, sarà cura dell'Agenzia darne informazioni attraverso le modalità previste dalla documentazione di gara.

**FAQ 9)** Con riferimento alla risposta di cui alla FAQ 6 del 28.04.2022 si chiede conferma che, pertanto, l'anticipazione eventualmente concedibile per l'anno 2022 ammonti, sulla base dei dati riferiti all'anno 2020, ad euro 1.590.532,71 (1/6 di 9.543.196,31)

**Risposta:** Per il 2022 l'anticipazione eventualmente concedibile per l'anno 2022 sarà pari ad 1/6 di 3.300.000 € (contributo riconosciuto dalla Regione Calabria per tale annualità), ossia di 550.000 €. Tale contributo è desumibile dal Capitolo di Entrata E0000110101 dai documenti contabili approvati dall'ARCEA.